

Determinazione n. 7/2010
(S01/10 – BT-Fastweb-Vodafone Omnitel-Wind/Lacune informative nei Piani tecnici per la qualità e lo sviluppo della rete fissa di accesso di Telecom Italia in attuazione dei Gruppi di Impegni nn. 5 e 6)

AVVIO ATTIVITA' DI VERIFICA
(art. 11, comma 3 del Regolamento dell'Organo di vigilanza)

L'ORGANO DI VIGILANZA

vista la Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 718/08/Cons con la quale sono stati approvati gli Impegni presentati da Telecom Italia S.p.A., ai sensi della Legge n. 248/06, e in particolare il punto 7.1 della Proposta di Impegni;

visto il Regolamento dell'Organo di vigilanza approvato da Telecom Italia e dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi del punto 7.24 dei citati Impegni (di seguito "il Regolamento");

visto in particolare l'art. 11, comma 1 del Regolamento che dispone in ordine alla ricezione delle segnalazioni e dei reclami indirizzati da terzi all'Organo di vigilanza in merito a eventuali anomalie o inadeguatezze nell'attuazione degli Impegni a principi di parità di trattamento e agli obiettivi di qualità dei servizi di accesso alla rete fissa;

visto lo stesso art. 11, comma 1 del Regolamento che prevede la predisposizione, da parte dell'Organo di vigilanza, di un modulo per la presentazione delle segnalazioni e dei reclami indirizzati all'Organo di vigilanza da parte di terzi;

visto l'art. 11, comma 2 del Regolamento secondo cui "*L'Organo di vigilanza stabilisce criteri generali per la gestione e la trattazione delle segnalazioni e dei reclami rientranti nell'ambito delle sue competenze*";

vista la Determinazione dell'Organo di vigilanza n. 1/2009 recante "*Predisposizione del Modulo per l'invio all'Organo di vigilanza di segnalazioni e di reclami in ordine ad eventuali anomalie o inadeguatezze nell'attuazione degli impegni*", adottata il 9 aprile 2009 al fine di consentire l'immediato avvio delle attività di vigilanza;

vista la Determinazione dell'Organo di vigilanza n. 2/2009 recante "*Criteria generali per la gestione e per la trattazione di segnalazioni e di reclami*", adottata nella stessa data al fine di agevolare e uniformare la presentazione delle segnalazioni e dei reclami da parte di terzi, predeterminando, per ragioni di trasparenza, efficacia e tempestività, alcuni criteri generali per la loro gestione e trattazione;

visto l'art. 3, comma 2 della citata Determinazione n. 2/2009, in base al quale entro 5 giorni dalla data di ricezione della segnalazione o del reclamo, l'Ufficio di vigilanza sottopone all'Organo di vigilanza l'esito dell'esame in ordine al ricorrere dei presupposti per l'apertura di un'istruttoria formale;

visto l'art. 3, comma 5 della stessa Determinazione che dispone che "*Qualora la questione risulti non generica e non manifestamente infondata e rientri nell'ambito delle competenze dell'Organo di vigilanza, questi incarica l'Ufficio di dare avvio all'attività di verifica che dovrà concludersi entro 30 giorni, salvo proroga motivata da parte dell'Organo di vigilanza, con una decisione motivata, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento*";

vista la segnalazione, pervenuta all'Organo di vigilanza in data 1° aprile 2010, delle Società BT-Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Vodafone Omnitel NV e Wind Telecomunicazioni S.p.A., ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, concernente la denuncia di gravi lacune informative negli attuali Piani tecnici per la qualità e lo sviluppo della rete fissa di accesso, elaborati da Telecom Italia in esecuzione di quanto previsto dai Gruppi di Impegni nn. 5 e 6;

considerato, in particolare, quanto sostenuto dalle predette Società, ovvero che Telecom Italia non effettuerebbe in via preventiva le comunicazioni agli OLO riguardanti gli interventi sulla rete, come accaduto in occasione della chiusura ai servizi bitstream di un numero consistente di centrali a causa di problemi di saturazione;

considerato che, secondo le ricorrenti, i Piani tecnici non recano una serie di informazioni indispensabili per misurare o qualificare gli interventi indicati nei Piani medesimi, quali: i) dati di raffronto nel tempo; ii) valutazione di KPI per misurare il miglioramento della qualità in funzione degli interventi; iii) indicazione dello stato di saturazione delle risorse di rete; iv) evidenza dei criteri di pianificazione utilizzati o previsti da Telecom Italia per le attività di de-saturazione;

considerato che tali circostanze sono potenzialmente idonee a compromettere significativamente le attività degli OLO circa la pianificazione, con adeguato anticipo, delle strategie di sviluppo della rete e di commercializzazione dei servizi e dei prodotti al dettaglio;

considerato che tutti i fatti descritti nella segnalazione pongono seri interrogativi circa l'effettiva adozione, da parte di Telecom Italia, di tutte le misure necessarie a garantire il principio di trasparenza, al fine di una corretta esecuzione di quanto previsto dai Gruppi di Impegni nn. 5 e 6;

considerato che la questione oggetto della segnalazione delle Società BT-Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Vodafone Omnitel NV e Wind Telecomunicazioni S.p.A., risulta non generica, non manifestamente infondata e rientrante nelle competenze dell'Organo di vigilanza;

vista la relazione tecnica dell'Ufficio di vigilanza, sottoposta, in data 6 aprile 2010, all'attenzione dell'Organo di vigilanza, ai sensi del citato art. 3, comma 2 della Determinazione n. 2/2009;

vista la consultazione effettuata per via telematica dei Componenti dell'Organo di vigilanza;

ritenuto di dover avviare l'attività di verifica della fondatezza della citata segnalazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Regolamento;

udita la relazione del Dott. Francesco Chirichigno;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

1. E' avviata, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento, l'attività di verifica della fondatezza della segnalazione "*S01/10 – BT-Fastweb-Vodafone Omnitel-Wind/Lacune informative nei Piani tecnici per la qualità e lo sviluppo della rete fissa di accesso di Telecom Italia in attuazione dei Gruppi di Impegni nn. 5 e 6*".
2. Responsabile del procedimento è l'Ing. Luca Regoli
3. L'Ufficio di vigilanza, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. a) del Regolamento, invia alle Società BT-Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Vodafone Omnitel NV e Wind Telecomunicazioni S.p.A., una comunicazione circa la decisione assunta dall'Organo di vigilanza.
4. L'attività di verifica si concluderà entro 30 giorni, salvo proroga motivata da parte dell'Organo di vigilanza, con una decisione motivata, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento.

Roma, 9 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Giulio Napolitano

Per attestazione di conformità a quanto determinato
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabrizio Dalle Nogare